

## I M U ANNO 2016

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

#### L'Amministratore Unico

Visti:

L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che disciplina, con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall' Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa Rifiuti (TARI), dalla Tassa sui Servizi (TASI);

Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ( artt. 8,9 e 14);

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (art.13) convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Il Decreto Legge 16/2012 convertito con modificazione in legge 44/2012;

Il Decreto Legge n. 54/2013;

Il Decreto Legge n. 102/2013;

Il Decreto Legge n. 133/2013;

La Legge n. 124 del 28/10/2013;

La legge di stabilità n. 208/2015;

La delibera di Consiglio Comunale n. 701 del 06/09/2014 di approvazione del regolamento IMU;

La delibera di Consiglio Comunale n. 702 del 06/09/2014 di approvazione delle aliquote IMU;

La delibera di Consiglio Comunale n. 1221 del 29/04/2016 di conferma delle aliquote IMU per l'anno 2016;

#### PREMESSO

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili ( fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli);

L'imposta si calcola applicando al valore dell'immobile, l'aliquota deliberata annualmente dal Comune;

L'IMU non si paga per l'abitazione principale del soggetto di imposta e per gli immobili ad essa equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 ;

#### • NOVITA' ANNO 2016

La legge di stabilità 2016 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, le seguenti novità in materia di IMU:

- abbattimento dell'imposta del 25 per cento per le abitazioni locatate a canone concordato;
- riduzione della base imponibile del 50% per le abitazioni cedute in comodato gratuito a parenti di primo grado( genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

il conduttore deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'abitazione,

il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate,

il comodante deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altre abitazioni in Italia

l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale, non devono essere censite nelle categorie A1/A8/A9,

Si conferma tale agevolazione anche se il contribuente che, oltre all'abitazione ceduta in comodato e alla propria abitazione principale, ubicate nello stesso Comune, possiede altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quelle abitative.

- Esclusione dell'IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in zona svantaggiata secondo i criteri individuati dalla circolare del Ministero Delle Finanze n. 9 del 14/ giugno 1993
- Sono inoltre esenti dall'IMU, indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola

## INFORMA

Che il Comune di Chieti, con delibera di C.C. n. 121 del 29 aprile 2016, ha confermato le seguenti aliquote, approvate con delibera di C.C. n. 572 del 29/11/2013 :

<i>Casistiche</i>	<i>aliquote</i>	<i>Categorie catastali</i>
Unità immobiliare e pertinenze annesse, adibite ad <i>abitazione principale</i> dei soggetti passivi persone fisiche	0,4 %	A/1,A/8/, A/9 C/2,C/6,C/7
Unità immobiliari possedute ed utilizzate dal soggetto passivo IMU, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, professionale, commerciale o artigianale	0,9 %	C/1,C/3,A/10
Unità immobiliari e pertinenze annesse, concesse a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3 L. 431/98 ed adibiti ad abitazione principale dal conduttore, che vi risiede ( rid. del 25%, come da legge di stabilità 2016, a partire dal 01/01/2016, aliquota ordinaria del <b>0,9 %</b> ).	0,675 %	Da A/1 ad A/9 C/2,C/6,C/7
Unità immobiliari e pertinenze annesse, concesse a canone concordato di cui all'art. 5, L. 431/98 – contratti di locazione transitori ( rid. del 25% , come da legge di stabilità 2016, a partire dal 01/01/2016, aliquota ordinaria del <b>1,06 %</b> ).	0,795 %	Da A/1 ad A/9 C/2,C/6,C/7
Unità immobiliari utilizzate dagli enti non commerciali (ONLUS), a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano posseduti, dall'ente non commerciale utilizzatore;	0,76%	Tutte le categorie
Unità immobiliari possedute ed utilizzate da commercianti e professionisti ed artigiani, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, professionale, commerciale artigianale, limitatamente al centro storico, come meglio individuati con apposita delibera di Giunta Municipale	0,8 %	C/1, C/3, A/10
Aliquota di base relativamente a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale	1,06 %	Tutte le categorie
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale concessa a parenti di primo grado con abbattimento del 50% della base imponibile purchè siano soddisfatte le condizioni previste dalla Legge di stabilità 2016	0,76 %	
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale concessa a parenti di primo grado qualora non abbiano i requisiti per godere dell'abbattimento della base imponibile di cui al punto precedente	0,76%	
Aree edificabili ricomprese sul Piano dei Servizi , delibera CC.305/2006 e Macrozone 30,31,34,39 delibere CC. 521,653,654,884/2008, 879,882 del 2010, 433, 434 del 2012	0,76 %	

## **Direzione e Coordinamento Comune di Chieti**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze degli immobili di categoria A/1, A/8/,A/9, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**.

Non spetta alcuna detrazione fissa per i figli

Sul sito [www.teateservizi.it](http://www.teateservizi.it) è disponibile un calcolatore IMU/TASI che consente oltre al calcolo dell'imposta, anche la stampa dell'F/24, compilato in ogni sua parte.

Si ricorda che, anche per l'anno 2016, è riservata allo Stato, l'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76%, e per la restante parte, pari allo 0,3%, al Comune.

Non è dovuto, invece alcun versamento per i fabbricati strumentali all'attività agricola, purchè sia riconosciuto il requisito della ruralità.

### **DISCIPLINA DEI VERSAMENTI**

L'IMU deve essere versata in due rate, la prima in acconto entro il 16 giugno 2016, paria al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno solare, la seconda a saldo entro il 16 dicembre 2016. Il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016.

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure In alternativa, i contribuenti possono recarsi presso gli uffici di **Poste Italiane** ove sono disponibili i **bollettini di conto corrente postale 1008857615**, validi per tutti i Comuni ;

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Comune CHIETI C 632

#### **Codici Tributo:**

CODICI TRIBUTO IMU	COMUNE	STATO
versamento F 24		
Abitazione principale e pertinenze	3912	
Fabbricati produttivi in categoria D	3930	3925
Terreni	3914	
Aree fabbricabili	3916	
Altri Fabbricati	3918	

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se il totale dell'imposta da versare per l'intero anno. è uguale od inferiore a 12 euro.

# Teateservizi srl

## ***Direzione e Coordinamento Comune di Chieti***

---

Il modello F24 può essere utilizzato anche per versare contestualmente l'imposta di immobili ubicati in comuni diversi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici della società Teateservizi srl siti in Chieti, Via Vicoli n. 17, centralino 0871/35931, fax 0871/3593829, oppure sui siti: [www.teateservizi.it](http://www.teateservizi.it) o del Comune di Chieti [www.comune.chieti.it](http://www.comune.chieti.it), all'indirizzo e-mail: [info@teateservizi.it](mailto:info@teateservizi.it) o [info@pec.teateservizi.it](mailto:info@pec.teateservizi.it)

Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- Lunedì dalle 15.00 alle 17.00;

**L'Amministratore Unico**  
Valerio Visini

Chieti, dicembre 2016